

ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA  
LARIOINTELVI  
C/O STUDIO GUGLIELMETTI-  
BLINI  
VIA BURGO 37  
22026 MASLIANICO (CO)

Direzione Regionale della  
Lombardia  
Via Manin n. 25  
Milano

**OGGETTO: Interpello n. 954-1170/2017**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LARIOINTELVI**  
**Codice Fiscale 80018220139 Partita IVA 02159430137**  
**Istanza presentata il 01/08/2017**  
**Documentazione integrativa presentata il 30/10/2017**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### QUESITO

L'associazione sportiva dilettantistica LARIOINTELVI (di seguito Associazione) intende cedere ed acquisire a titolo oneroso, a/da altre associazioni sportive dilettantistiche appartenenti alla stessa Federazione, i diritti sportivi relativi alla partecipazione in diversi campionati dilettantistici di categoria di interesse provinciale e regionale. A tal fine, chiede chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA da riservare ai corrispettivi relativi a tali operazioni di compravendita di diritti.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante ritiene che tali operazioni siano da considerare fuori campo IVA in quanto rientranti nell'attività istituzionale dell'associazione.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 148, comma 3 del TUIR, prevedono un'esclusione soggettiva di imponibilità per alcune tipologie di enti non commerciali di tipo associativo tra i quali, tra le altre, le associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, in ambito IVA, il citato art. 4 prevede un trattamento fiscale agevolato che comporta la non commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese "in conformità alle finalità istituzionali", verso pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati o partecipanti, ad associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché ai rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. A tal fine è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, contengano le clausole elencate nel settimo comma del medesimo art. 4 del citato decreto n. 633 del 1972.

L'espressione "in conformità alle finalità istituzionali" va posta in necessaria connessione con le "finalità tipiche" perseguibili dagli enti e deve intendersi nel senso che il trattamento di favore si rende applicabile limitatamente alle attività che "direttamente" realizzano il fine o i fini dell'ente con esclusione di quelle attività che si pongono in mera funzione sussidiaria o indiretta nel perseguimento di detti fini. Detta conformità deve, quindi, valutarsi rispetto ai requisiti dell'attività in concreto esercitata (cfr., sul punto, Cass. n. 22739 del 9 settembre 2008).

Al riguardo, dalla documentazione integrativa pervenuta, emerge che le operazioni di compravendita dei diritti sportivi avvengono esclusivamente tra associazioni che svolgono la medesima attività sportiva e sono affiliate alla stessa federazione sportiva, senza intermediazione da parte di terzi.

Inoltre, dallo statuto sociale prodotto, redatto con scrittura privata autenticata, oltre le clausole elencate nel citato comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972, emerge che "L'associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la gestione di squadre di calcio e palla a volo femminile con finalità e con l'osservanza delle norme e direttive CONI e, delle rispettive federazioni nazionali e dei loro organi."

Pertanto, scopo dell'associazione sportiva istante sembra essere la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e che nella attività di gestione di squadre sia da comprendere anche la partecipazione a campionati. Per la partecipazione a detti campionati è necessario il possesso di un titolo sportivo che non solo descrive il merito e le capacità sportive dell'affiliato ma, soprattutto, definendo la partecipazione di quest'ultimo all'organizzazione, evidenzia la qualità del rapporto associativo dell'affiliato. Con la cessione del proprio titolo sportivo, attribuito a talune società sportive sulla base di requisiti previsti dai relativi regolamenti di campionato, la società sportiva conserva in ogni il caso il diritto a partecipare agli altri campionati a cui aveva diritto prima della cessione, così come peraltro risulta dagli stessi regolamenti di campionato.

Per tale motivo, considerato che, anche a seguito della cessione del titolo sportivo, l'istante conserva comunque la possibilità di partecipare a campionati e, quindi, di realizzare il proprio oggetto sociale promuovendo l'attività sportiva, si ritiene che tale operazione rientri nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istante, in quanto direttamente collegata al raggiungimento del fine istituzionale e, di conseguenza, esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

**IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO**

**Giovanni Spalletta**

**(firmato digitalmente)**